

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
COMMISSIONE NAZIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA

**NORME PER LO SVOLGIMENTO L'ATTIVITA'
DEL REGOLATORE GARE CICLISTICHE (R.G.C.)**
(approvate dal Consiglio Federale del 00-00-0000)
PREMESSA

La CNDCS nel presentare al Consiglio Federale queste norme di abilitazione per i regolatori, propone che tale obbligo per il momento, nel rispetto del regolamento UCI, valga unicamente per le gare **WT WORLD TOUR** e **PRO SERIES**.

Art. 1 – REGOLATORE FCI

Le figure abilitate come Regolatori F.C.I., sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Tecnico FCI e UCI, e in osservanza delle disposizioni di carattere comportamentale ed amministrativo prescritte dalle seguenti normative.

La Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza (C.N.D.C.S.) è la struttura di riferimento.

Art. 2 - LIVELLI DI ABILITAZIONE

Per lo svolgimento dell'attività di Regolatore, nelle gare ciclistiche, è previsto un solo livello di abilitazione:

Regolatore abilitato FCI per gare del calendario Internazionale/Nazionale qualificato a svolgere in corsa la funzione indicata.

Art. 3 – COMPITI E RESPONSABILITA'

Gli abilitati a Regolatore, sono i soggetti adibiti allo svolgimento delle funzioni specifiche di categoria nelle corse su strada. L'abilitazione è rilasciata tramite corsi specifici organizzati dalla FCI tramite la Commissione Nazionale dei Direttori di Corsa e Sicurezza (C.N.D.C.S.) e il Settore Formazione Nazionale, tenendo come base le guide UCI sulla Sicurezza e sul ruolo specifico del Regolatore.

Gli abilitati a funzione di Regolatore, oltre che ad essere tesserati alla FCI, sono i soggetti che svolgono la loro funzione sotto le direttive dell'Organizzatore e del Direttore di Corsa (DCI o DCP) in collaborazione con la Giuria, nel garantire la sicurezza degli atleti e dei veicoli al seguito della gara ed al rispetto delle regole sportive FCI-UCI e della circolazione stradale e devono intervenire su tutti i mezzi accreditati, ivi compreso la Polizia, che possono creare difficoltà sotto l'aspetto relativo alla sicurezza.

Art. 4 – RUOLO E COMPORTAMENTO

Il ruolo del Regolatore, nel rispetto della guida emanata da UCI, assume importanza fondamentale nello svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, iscritta nel calendario internazionale/Nazionale. Il Regolatore, nell'atto di accettare l'incarico proposto dalla società organizzatrice, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per potere svolgere bene il proprio compito, con la giusta autonomia professionale, tutelando gli interessi dell'organizzatore e della regolarità della manifestazione con l'osservanza puntuale delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi presenti in gara.

Prima dell'inizio della competizione è fatto obbligo al Regolatore di partecipare alla Riunione Tecnica indetta dal Direttore di Corsa (DCI o DCP).

Art. 5 – AMBITO DI UTILIZZO

Potrà essere scelto sulla base delle esigenze e delle richieste da parte delle Società Organizzatrici per le gare Internazionali/Nazionali nelle quali saranno coinvolte moto Fotografi e/o Operatori Televisivi.

Art. 6 - CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'

Per conseguire l'idoneità di Regolatore, i candidati dovranno essere segnalati dalla C.N.D.C.S. e dalla C.N.G.G., partecipare al corso di abilitazione e superare l'esame finale ed effettuare il tirocinio seguito da un tutor.

Per le modalità di partecipazione ai corsi e di svolgimento degli stessi, si rimanda all'apposita normativa emanata dal Settore Formazione Nazionale di cui in allegato.

Art. 7 - CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di Regolatore è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Regolatori.
- b) possesso della tessera F.C.I. (DCI o DCP, Giudice di Gara secondo quanto previsto dall'art. 16 (delle presenti norme) per l'anno in corso.
- c) partecipazione ai corsi di aggiornamento biennali riservati.
- d) l'attività si deve svolgere in moto come trasportato.
- e) possesso di un giubbino o di divisa riconoscibile con scritta REGOLATORE o REGOLATEUR (altezza minima 8 cm.).
- f) bandierina 60x40 di colore ARANCIO.

Art. 8 - RINNOVO DELL'ABILITAZIONE

Il rinnovo biennale dell'abilitazione del Regolatore è obbligatoria, per chi svolge attività, tranne che per i soggetti in aspettativa o in situazione d'incompatibilità secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

Il rilascio dell'abilitazione, fatto salvo il rispetto della presente normativa, è di competenza della C.N.D.C.S.

Per il rinnovo dell'abilitazione, la C.N.D.C.S. dovrà preventivamente verificare che:

- 1) il soggetto risulti iscritto nell'elenco dei Regolatori;
- 2) sia stata versata la quota annuale stabilita dal C.F. in base alla categoria di riferimento;
- 3) il soggetto abbia partecipato ai corsi di aggiornamento.

Art. 9- DOVERI

Il Regolatore, per la tutela dell'immagine della propria categoria e per il rispetto dell'etica professionale, ha il dovere di:

- a) tenersi aggiornato su regolamenti, normative e disposizioni emanate dagli Organi Federali;
- b) essere in regola con il tesseramento annuale, per svolgere l'attività;
- c) ricevere dal Direttore di Corsa, in funzione del tipo di gara le indicazioni operative in rapporto alla caratteristica della corsa, difficoltà del percorso, mezzi accreditati;
- d) accettare compiti compatibili con le caratteristiche della moto, esperienza ed abilità del conducente;
- e) essere in possesso di un apparato radio adeguato al servizio che si deve svolgere;
- f) indossare indumenti di riconoscimento decorosi e ad alta visibilità.

Art.10- DIRITTI

I Regolatori hanno il diritto di:

- a) accettare l'incarico senza condizionamento della propria volontà e autonomia professionale;
- b) ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico;
- c) avanzare proposte alla C.N.D.C.S e alla C.N.G.G.;
- d) essere partecipi nella gestione della categoria.

Art. 11 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

La tenuta dell'elenco dei Regolatori è compito della C.N.D.C.S. Al termine dei corsi aggiornamento obbligatori biennali, la C.N.D.C.S. provvederà al blocco dell'abilitazione per chi non ha partecipato al corso.

Art. 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per eventuali negligenze o comportamenti lesivi dell'etica sportiva e professionale, i Regolatori sono soggetti alla competenza e all'intervento degli organi di disciplina della FCI, secondo il Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.

Art. 13 - ACCERTAMENTI SANITARI

Il certificato medico di buona salute, rilasciato dal medico di base, deve essere presentato all'atto del tesseramento e conservato presso la Società in cui si richiede la tessera.

Art. 14 – LIMITE TESSERAMENTO

Il limite massimo per il tesseramento dei Regolatori è fissato, in 75 anni.

L'attività termina alla fine della stagione agonistica nell'anno solare di compimento dei 75 anni.

Art. 15 – LIMITAZIONI PER I REGOLATORI NEO-ABILITATI

I regolatori neo-abilitati, possono svolgere le proprie funzioni in gare Internazionali a partire dalla classe 2 dopo aver dimostrato di aver partecipato, affiancati da un Tutor, in almeno 3 gare.

I moduli attestanti la partecipazione, scaricabili sul sito Federale, devono essere firmati dal Direttore di Corsa titolare, dal Presidente del Collegio di Giuria ed inviati alla Commissione Nazionale Direttori di corsa e Sicurezza.

Il tutor deve essere una persona di comprovata esperienza segnalata dalla C.N.D.C.S., può essere anche un D.C.P. (in quanto già coordina detta funzione nelle gare Professionistiche ed è in grado di valutare il lavoro del neo Regolatore).

Art. 16 – REGOLATORE GIUDICE DI GARA

Chi proviene dalla Categoria dei Giudici di gara deve avere almeno 5 anni di appartenenza alla categoria di Giudice Nazionale e dovrà avere svolto almeno 10 Gare internazionali di cui almeno 5 World Tour.

Le richieste dovranno passare tramite la C.N.G.G. che ne valuterà i criteri e l'esperienza maturata.

I Giudici di Gara nell'anno in cui svolgeranno la funzione di Regolatore, non potranno essere designati come Giudice di Gara in alcuna competizione del calendario Internazionale/Nazionale.

Per quanto riguarda le Gare del calendario Nazionale la CNGG avrà la facoltà di designare esclusivamente per fini formativi il collega, che svolge funzione di regolatore, nel ruolo di Componente di Giuria.

Art. 17 – NORMA TRANSITORIA

Alla data di approvazione delle Norme sopracitate, chi ha effettuato il Regolatore in gare Internazionale da almeno due anni e non è in possesso dei requisiti richiesti, possono iscriversi al percorso formativo per essere inseriti nell'elenco specifico di categoria. Il soggetto dovrà presentare una dichiarazione della Società che attesti la partecipazione come regolatore nelle proprie gare.

Il modulo di attestazione è scaricabile sul sito Federale Direttori di Corsa.

Roma, 15/12/2023

LA PARTE FORMATIVA E' PUBBLICATA SUL SITO FEDERALE DIRETTORI DI CORSA